




Comune di Impruneta

Città Metropolitana di Firenze



Regolamento comunale per la determinazione e corresponsione delle sanzioni in materia edilizia e paesaggistica

Approvato con delibera C.C. n. 104 del 27/11/2025

Indice generale

TITOLO I.....	3
NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Contenuti e ambito di applicazione.....	3
TITOLO II.....	3
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA.....	3
Art. 3 Sanzione per ritardato o omesso pagamento contributi di costruzione (Art. 192 LR 65/2014).....	3
Art. 4 Ritardata comunicazione di fine lavori (Art.149 LR 65/2014).....	4
Art. 5 Ritardata presentazione dell'attestazione di agibilità (Art.149 LR 65/2014).....	4
Art. 6 Mancata regolarizzazione della SCIA (Art. 203 LR 65/2014).....	4
Art. 7 Mancato deposito della ricevuta di variazione catastale o della dichiarazione attinente alla variazione catastale (Art. 203 LR 65/2014).....	4
Art 8 Sanzione pecuniaria (art. 199 comma 2, art. 200 comma 1, art. 206 comma 2, art. 201 LR 65/2014 e art. 38 DPR 380/01).....	5
Art. 9 Determinazione del Valore venale.....	6
Art. 10 Oblazione conseguente ad accertamento di conformità (art. 209 e 209 bis LR 65/2014) e conseguente la regolarizzazione opere ante 30 gennaio 1977 (art. 206 bis LR 65/2014).....	8
Art. 11 Omessa o ritardata comunicazione della CIL oppure CILA (art. 136 comma 6 LR. 65/2014).....	9
Art. 12 Sanzione amministrativa per inottemperanza all'ordine di demolizione.....	9
Art. 13 Sanzioni relative all'esecuzione dei lavori ed alla violazione delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio.....	10
TITOLO III.....	10
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA.....	10
Art. 14 Opere di cui all'art. 167 comma 4 del D.lgs 42/2004.....	10
Art. 15 Opere di cui all'art. 209bis comma 1 e art. 206bis comma 1 della LR 65/2014 (art. 36bis c. 1 DPR 380/01 e art. 34ter c. 1 DPR 380/01).....	11
16. Criteri di calcolo del profitto conseguito.....	11
17. Opere esterne di particolare rilievo.....	12
Art. 18 Opere di cui all'Art. 209bis comma 14 della L.R. 65/2014 (art. 3 c. 4bis Dlgs 69/2024 convertito in legge con L. 105/2024).....	12
Art. 19 Altri casi.....	13
Art. 20 Criteri applicativi generali.....	13
Art. 21 Sanzione minima.....	13
Art. 22 Opere non soggette a sanzione.....	13
Art. 23 Sanzione in caso di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.....	13
Art. 24 Proventi delle sanzioni.....	13
TITOLO IV.....	14
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI.....	14
Art 25 Rateizzazione delle sanzioni e delle oblazioni.....	14
TITOLO V.....	14
DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art 26 Disposizioni finali.....	14

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Fatte salve le altre tipologie di sanzioni previste dalla normativa, all'interno del presente titolo sono disciplinate le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie relative all'attività edilizia-urbanistica, per le quali i Comuni hanno potere decisionale entro limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute di cui al Titolo VII Capo II della LR 65/2014 ed alla Parte I Titolo IV Capo II del DPR 380/2001 ed alla Parte IV Titolo I Capo II del D.lgs 42/2004.

In caso di modifiche o integrazioni della normativa sovraordinata, che non richiedano specifici atti di adeguamento, le norme sopravvenute si intendono direttamente recepite nel presente Regolamento, anche in assenza di esplicito atto amministrativo.

Le disposizioni del presente documento fanno sempre salvi i diritti di terzi e le responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili delle violazioni.

Art. 2 Contenuti e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i criteri di determinazione delle sanzioni in materia edilizia e paesaggistica. Le disposizioni del presente documento si applicano su tutto il territorio comunale.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA

Art. 3 Sanzione per ritardato o omesso pagamento contributi di costruzione (Art. 192 LR 65/2014)

L'omesso versamento del contributo di costruzione art. 183, 184 e 185 LR 65/2014 o il ritardato pagamento dello stesso contributo oltre i termini indicati nella notifica, comporta le sanzioni previste dall'art. 192 comma 1 LR 65/2014.

Nei procedimenti che prevedono l'autodeterminazione del contributo (SCIA, SCIA alternativa al Permesso a Costruire, CILA), sarà proceduto ad applicare la sanzione di legge oltre che per l'omesso pagamento del contributo di costruzione art. 183, 184 e 185 LR 65/2014, anche nel caso in cui l'importo determinato e corrisposto in sede di deposito della pratica edilizia sia inferiore al dovuto. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il Comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non è dato luogo all'applicazione delle sanzioni.

Nel caso in cui l'istituto fideiussore non effettui il rimborso delle rate non pagate, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, si procederà con la riscossione coattiva, applicando altresì le maggiorazioni previste dall'art. 192 comma 1 LR 65/2014.

Art. 4 Ritardata comunicazione di fine lavori (Art.149 LR 65/2014)

- 1 - Il deposito della comunicazione di fine lavori deve essere effettuato utilizzando l'apposita modulistica e deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva e completa conclusione dei lavori, dichiarata all'interno della stessa modulistica. La data di effettiva e completa conclusione dei lavori non può essere successiva alla data di scadenza del titolo.
- 2 - Qualora il deposito della comunicazione di fine lavori venga effettuato oltre il termine indicato al precedente comma 1, è dovuta una sanzione pari a € 516,00.

Art. 5 Ritardata presentazione dell'attestazione di agibilità (Art.149 LR 65/2014)

- 1 - L'attestazione asseverata di Agibilità deve essere trasmessa entro e non oltre 15 giorni rispetto al termine indicato all'art. 4 comma 1.
- 2 - Qualora il deposito dell'attestazione asseverata di Agibilità venga effettuato successivamente alla scadenza indicata al precedente comma 1, saranno applicate le seguenti sanzioni, con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00 euro ai sensi dell'art. 149 comma 3 bis LR 65/2014, così quantificate:
 - a) € 150,00 in caso di ritardato deposito dell'attestazione asseverata di Agibilità oltre il termine indicato al comma 1 e non oltre 60 giorni dallo stesso;
 - b) € 350,00 in caso di ritardato deposito dell'attestazione asseverata di Agibilità oltre 60 giorni dal termine indicato al comma 1 e non oltre un anno dallo stesso;
 - c) € 500,00 in caso di ritardato deposito dell'attestazione asseverata di Agibilità oltre un anno dal termine indicato al comma 1

Art. 6 Mancata regolarizzazione della SCIA (Art. 203 LR 65/2014)

- 1- La mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8 della LR 65/2014, determinati in 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00 come stabilito dall'art. 203 comma 1 LR 65/2014. In caso di interventi di cui all'art. 134 commi 2 e 2 ter, la sanzione dovuta è di € 1.032,00 .

Art. 7 Mancato deposito della ricevuta di variazione catastale o della dichiarazione attinente alla variazione catastale (Art. 203 LR 65/2014)

- 1 - L'art. 145 comma 10 LR 65/2014 stabilisce che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all'attestazione asseverata di cui all'art. 149 comma 1 LR 65/2014,

comunica gli estremi della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni al classamento.

- 2 - Il mancato deposito della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di cui all'articolo 145, comma 10 LR 65/2014, comporta l'applicazione della sanzione di € 516,00 come stabilito dall'art. 203 comma 2 LR 65/2014.

Art 8 Sanzione pecuniaria (art. 199 comma 2, art. 200 comma 1, art. 206 comma 2, art. 201 LR 65/2014 e art. 38 DPR 380/01)

- 1 - Per gli interventi e le opere per i quali, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Comune applica una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione di opere che non hanno le condizioni per essere suscettibili di sanatoria.
- 2 - Per le casistiche ai successivi commi 3, 4 e 5, al fine di consentire all'ufficio tecnico di accertare che sussistano le condizioni di cui al comma 1 e quindi determinare la relativa sanzione, il responsabile dell'abuso deve fornire una perizia giurata redatta da professionista abilitato incaricato dal proprietario o da chi abbia commesso l'abuso, attestante che la demolizione degli interventi e delle opere abusive non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
- 3 - La sanzione di cui al comma 1 viene determinata come di seguito indicato:
 - a) interventi e di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso a costruire o in totale difformità di cui all'art. 199 comma 2 LR 65/2014 e art. 33 comma 2 DPR 380/01, si applica il triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente la realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00;
 - b) interventi e opere eseguiti in assenza di SCIA o in difformità ad essa, nei casi di cui all'art. 200 comma 1 LR 65/2014 e art. 37 comma 1 DPR 380/01, si applica il triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente la realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00;
 - c) interventi e opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, nei casi di cui all'art. 206 comma 2 LR 65/2014 e art. 34 comma 2 DPR 380/01, si applica il triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente la realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00;
 - d) interventi ed opere riconducibili di attività edilizia libera indicati dall'art. 136 LR 65/2014 e artt. 6 e 6 bis DPR 380/01, realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, ai sensi dell'art. art. 201 LR 65/2014, si applica il triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente la realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00.

- 4 - Nel caso indicato al precedente comma 3 lettera b), per interventi ed opere realizzati su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto di tutela, per le casistiche in cui il Comune è l'Autorità competente, è dovuta una ulteriore sanzione pari all'aumento del valore venale conseguente le opere abusive, con un minimo di € 1.032,00 ed un massimo di € 20.658,00 come stabilito dall'art. 200 comma 5 LR 65/2014.
- 5 - la sanzione sarà applicata per ogni singola unità immobiliare, comprensiva anche delle relative pertinenze quali garage e/o cantine.

Art. 9 Determinazione del Valore venale

- 1 - l'aumento del valore venale, ovvero il valore venale dell'opera abusiva, corrisponde alla differenza di valore venale dell'immobile/unità immobiliare a seguito dell'intervento e opere abusive ed il valore venale dell'immobile/unità immobiliare precedente l'abuso.
- 2 - Per la determinazione del valore venale dell'opera abusiva si utilizza il seguente metodo di calcolo:

$$V_v = V_m \times T_e \times T_i \times V_e \times S_c$$

dove

V_m = valore di mercato espresso in €/mq

T_e = Coefficiente correttivo per tipologia edilizia

T_i = Coefficiente correttivo per tipologia d'intervento, ovvero l'insieme delle opere abusive valutate nel loro complesso

V_e = Coefficiente correttivo vetustà opera abusiva

S_c = Superficie calpestabile dell'abuso espressa in mq (art. 11 DPGR 39/R/2018)

di seguito specificati:

V_m : valore di mercato degli immobili utilizzando come fonte i valori unitari di mercato ed in particolare il valore medio al mq ricavato dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I) dell'osservatorio dell'Agenzia del Territorio, riferito all'ultimo semestre disponibile alla data di avvio del procedimento, nonché alla corrispondente fascia/zona, tipologia prevalente, destinazione d'uso, normale stato conservativo.

T_e = Tipologie edilizie

Ville e abitazioni di lusso	1,20
Abitazioni monofamiliari in genere	1,10
Immobile ad uso produttivo ed agricolo (diverso dalla abitazione)	1,00
Immobile con esclusiva destinazione commerciale, direzionale e turistica	1,00
Bifamiliari, case a schiera in genere, piccoli condomini (fino a 6 appartamenti)	0,90
Grandi condomini (oltre 6 appartamenti)	0,80
Pertinenze, locali tecnici, accessori esterni	0,50

T_i = Tipologia intervento edilizio

Nuova costruzione e/o interventi art. 134 comma 1 lettere a, b, b bis), b ter), c), d) e), g), i), m)	1,00
Ristrutturazione urbanistica art. 134 comma 1 lettera f)	1,20
Ristrutturazione interventi art. 134 comma 1 lettera h)	0,90
Sostituzione edilizia art. 134 comma 1 lettera l)	0,90

Manutenzione straordinaria art 135 comma 2 lettera b)	0,50
Restauro e risanamento conservativo art. 135 lettera c)	0,60
Ristrutturazione art. 135 comma 2 lettera d)	0,70
Interventi pertinenziali art. 135 comma 2 lettera e)	0,80
Mutamenti di destinazione urbanisticamente rilevanti art. 135 comma 2 lettera e bis)	0,70
Per tipologie di interventi e opere non ricomprese sopra	0,50

Ve = Vetustà dell'opera abusiva

Opere eseguite entro 5 anni dalla presentazione della sanatoria	1,00
Opere eseguite tra 5 e 10 anni dalla presentazione della sanatoria	0,90
Opere eseguite tra 10 e 20 anni dalla presentazione della sanatoria	0,80
Opere eseguite tra 20 e 30 anni dalla presentazione della sanatoria	0,70
Opere eseguite tra 30 e 40 anni dalla presentazione della sanatoria	0,60
Opere eseguite oltre 40 anni dalla presentazione della sanatoria	0,50

Sc = Superficie calpestabile art. 11 DPGR 39/R/2018 da considerare per il calcolo della sanzione, corretta in base ai seguenti Coefficienti moltiplicativi dei valori di mercato al mq.

Vani utili o agibili	1,00
Vani accessori abitabili o di servizio diretti (bagni, corridoi, disimpegni, ecc.)	0,80
Vani non abitabili o di servizio indiretti (cantine, soffitte, ecc.)	0,50
Pertinenze (balconi, autorimesse, locali tecnici, ecc.)	0,25

3 - Gli interventi che determinano aumento del valore venale sono quelli che comportano:

- aumento della superficie calpestabile;
- aumento di volumetria dell'edificio;
- trasformazione di superfici accessorie in superfici utili;
- mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione;

4 - Per gli interventi che comportano incrementi della volumetria dell'edificio senza incremento di superficie utile calpestabile, si procederà calcolando la superficie in modo virtuale dividendo l'aumento di volumetria per l'altezza effettiva del vano o dei vani interessati dalla variazione di volumetria. Nel caso in cui l'altezza effettiva sia superiore a 2,00 m. si procede con la determinazione del valore venale, mentre nel caso in cui tale altezza sia inferiore a 2,00 m non si procede alla determinazione del valore venale, ma verrà applicata la sanzione minima prevista al successivo comma 6.

5 - Nel caso di interventi ed opere abusive per i quali, in relazione alla loro particolarità e specifiche caratteristiche, non siano disponibili i valori unitari di mercato ed in particolare il valore medio al mq ricavato dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I) dell'osservatorio dell'Agenzia del Territorio, oppure nel caso di interventi ed opere abusive che non possano essere espressi in termini di superficie calpestabile, il responsabile dell'abuso deve fornire una perizia giurata redatta da professionista abilitato attestante l'aumento del valore venale conseguente la realizzazione degli interventi ed opere abusive.

6 - Gli interventi che non determinano aumento del valore venale ai sensi dei commi 3 e 4, sono soggetti, con riferimento alle casistiche che ricorrono, al pagamento della seguente sanzione:

- nella misura minima prevista dall'art. 8 del presente regolamento ;
- nella misura minima stabilita dall'art. 10 commi 3 e 4 del presente regolamento ;

- nella misura minima prevista dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 10 Oblazione conseguente ad accertamento di conformità (art. 209 e 209 bis LR 65/2014) e conseguente la regolarizzazione opere ante 30 gennaio 1977 (art. 206 bis LR 65/2014)

- 1 - Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 comma 1 DPR 380/01 e art. 209 comma 1 LR 65/2014, per gli interventi di cui all'art. 134 LR 65/2014, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma coincidente con i contributi concessori art. 16 DPR 380 e 183 LR 65/2014, e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00 come stabilito dall'art. 209 comma 4 LR 65/2014. Resta fermo il pagamento dei contributi concessori art. 16 DPR 380 e 183 LR 65/2014, salvo i casi di gratuità stabiliti dall'art. 188 LR 65/2014.
- 2 - Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis comma 1 D.P.R. 380/2001 e art. 209 bis LR 65/2014, è subordinato al pagamento delle seguenti somme a titolo di sanzione:
 - a) nel caso di interventi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione e conformi alla sola disciplina edilizia vigente al momento della loro esecuzione, l'oblazione dovuta coincide con i contributi concessori art. 183 LR 65/2014 maggiorata del 20 % e comunque in misura non inferiore a € 1.238,00, come stabilito dall'art. 209 bis comma 9 LR 65/2014;
 - b) nel caso di interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti al momento della presentazione ed al momento della loro esecuzione, l'oblazione dovuta coincide con i contributi concessori art. 183 LR 65/2014 e comunque in misura non inferiore a € 1.032,00, come stabilito dall'art. 209 bis comma 9 LR 65/2014;

Resta fermo il pagamento dei contributi concessori art. 16 DPR 380/01 e art. 183 LR 65/2014 maggiorati del 20% nei casi indicati alla lettera a). La maggiorazione non è dovuta nei casi indicati alla lettera b). I contributi non sono dovuti per i casi di gratuità stabiliti dall'art. 188 LR 65/2014.
- 3 - Il deposito della SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis comma 1 D.P.R. 380/2001 e art. 209 bis comma 1 LR 65/2014, è subordinato al pagamento delle seguenti somme a titolo di sanzione:
 - a) nel caso di interventi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione e conformi alla sola disciplina edilizia vigente al momento della loro esecuzione, è dovuta un'oblazione pari al doppio dell'aumento del valore venale, in misura non inferiore a € 1.238,00 e non superiore a € 10.328,00 come stabilito dall'art. 209 bis comma 10 LR 65/2014. Nel caso in cui le opere abusive non determinino aumento del valore venale come definito dall'art. 9 comma 3 e 4, la sanzione dovuta è indicata e dettagliata nella tabella contenuta nell'allegato A al presente regolamento, che tiene conto della categoria d'intervento e seguendo il principio di ragionevolezza e proporzionalità;
 - b) nel caso di interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione ed al momento della loro esecuzione, è dovuta un'oblazione pari al doppio dell'aumento del valore venale, in misura non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 5.164,00 come stabilito dall'art. 209 bis comma 10 LR 65/2014. Nel caso in cui le opere abusive non

determinino aumento del valore venale come definito dall'art. 9 comma 3 e 4, la sanzione dovuta è indicata e dettagliata nella tabella contenuta nell'allegato A al presente regolamento, che tiene conto della categoria d'intervento e seguendo il principio di ragionevolezza e proporzionalità;

Resta fermo in pagamento dei contributi concessori art. 16 DPR 380/01 e art. 183 LR 65/2014. I contributi non sono dovuti per i casi di gratuità stabiliti dall'art. 188 LR 65/2014.

- 4 - Il deposito della SCIA ai sensi dell'art. 34 ter comma 1 e art. 206 bis comma 1 LR 65/2014 è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, ai sensi dell'art. 206 bis comma 3 LR 65/2014, nella misura stabilita al precedente comma 3 lettera a) con riferimento alle categorie d'intervento e seguendo il principio di ragionevolezza e proporzionalità.
- 5 - La sanzione sarà applicata per ogni singola unità immobiliare, comprensiva anche delle relative pertinenze quali garage e/o cantine. Nel caso di unità immobiliare interessata da sanatoria di opere abusive relative a più categorie di intervento oppure realizzate in momenti temporali diversi, si applica una sola sanzione riferita alla categoria di intervento più gravosa.

Art. 11 Omessa o ritardata comunicazione della CIL oppure CILA (art. 136 comma 6 LR. 65/2014)

- 1 - La realizzazione di opere soggette a CIL oppure CILA di cui all'art. 136 comma 2, eseguite in assenza di comunicazione, si regolarizzano mediante presentazione di CIL oppure CILA tardiva ai sensi dell'art. 136 comma 6 LR 65/2014, con il pagamento della sanzione di € 1.000,00 (oltre al contributo di costruzione art. 183 LR 65/2014, se dovuto).
- 2 - Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata quando l'intervento risulti ancora in corso di esecuzione.

Art. 12 Sanzione amministrativa per inottemperanza all'ordine di demolizione

- 1 - Per le opere eseguite abusivamente e per quali non è stato ottemperato all'ordine di demolizione, viene applicata una sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00 prevista dall'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 e art. 196 comma 4 bis LR 65/2014, come di seguito indicato:
 - per tutte le opere e gli edifici non ricadenti in aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 27 comma 2 DPR 380/01 e art. 193 comma 2 LR 65/2014 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è pari all'aumento del valore venale conseguente le opere abusive con un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 20.000,00.
 - per tutte le opere e gli edifici ricadenti in aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 27 comma 2 DPR 380/01 e art. 193 comma 2 LR 65/2014 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato la sanzione è dovuta nella misura massima di € 20.000,00 come stabilito dall'art. 31 comma 4 bis DPR 380/01 e art. 196 comma 4 ter LR 65/2014.
- 2 - I proventi delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1, come previsto dall'art. 31 comma 4 ter del DPR 380/2001 e art. 196 comma 4 ter LR 65/2014, verranno introitati istituendo apposito capitolo in

entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 13 Sanzioni relative all'esecuzione dei lavori ed alla violazione delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio

- 1 - La mancata comunicazione della sostituzione del Direttore dei lavori o del costruttore comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 al titolare della pratica edilizia.
- 2 - La mancata apposizione del cartello nel cantiere ove prescritto dalla normativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 al titolare della pratica edilizia.
- 3 - La mancata apposizione nel cantiere di copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.lgs 81/2008 ove prescritto dalla normativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 al titolare della pratica edilizia.
- 4 - La mancata recinzione e la non corretta tenuta del cantiere come prescritto dalla normativa comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 al costruttore.
- 5 - La mancata esibizione del titolo abilitativo o della sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 445/2000, e degli altri documenti indicati dal Regolamento Edilizio, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 al direttore dei lavori, o in sua assenza, al titolare della pratica edilizia.
- 6 - La mancata o la ritardata comunicazione di inizio lavori di un titolo edilizio, comporta una sanzione pecuniaria di € 250,00.
- 7 - Per le violazioni del Regolamento Edilizio non trattate dalle leggi e normative vigenti o non contemplate nel presente regolamento, è dovuta una sanzione pecuniaria di € 250,00 anche nel caso di più violazioni effettuate in momenti temporali diversi.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA

Art. 14 Opere di cui all'art. 167 comma 4 del D.lgs 42/2004

Le opere di cui all'art. 167 del D.lgs 42/2004, comma 4, sono le seguenti:

- a) ... i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) ... l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) ... i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per le sopra elencate opere, soggette ad accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 4 del Dlgs 142/04, si applicano le sanzioni di cui all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 15 Opere di cui all'art. 209bis comma 1 e art. 206bis comma 1 della LR 65/2014 (art. 36bis c. 1 DPR 380/01 e art. 34ter c. 1 DPR 380/01)

- 1 - Per le opere rientranti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 209bis della L.R. 65/2014 (art. 36bis c. 1 DPR 380/01) e quelle di cui al comma 1 dell'art. 206bis (art. 34ter c. 1 DPR 380/01) , soggette anche ad accertamento della compatibilità paesaggistica, come disciplinato dal comma 7 dell'art. 209bis della L.R. 65/2014 (art. 36bis c. 4 DPR 380/01), si applica una sanzione determinata ai sensi del comma 11 dell'art. 209bis della L.R. 65/2014 (art. 36bis c. 5bis DPR 380/01), ossia nell'ipotesi in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
- 2 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è stabilito che nel caso in cui l'opera abusiva sia ritenuta, dai soggetti preposti alla gestione e alla tutela del vincolo, compatibile con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al solo maggior profitto conseguito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 16, in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico ambientale con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno arrecato.
- 3 - La perizia di stima di cui al precedente comma 1 è sostituita dal calcolo parametrico basato sul calcolo del valore venale dell'opera abusiva di cui al successivo art. 16. Il calcolo dovrà essere eseguito e asseverato da tecnico abilitato incaricato dal trasgressore e sarà verificato dai competenti uffici comunali.
- 4 - Nel caso le opere di cui al presente articolo siano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 14 si applicano le sanzioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

16. Criteri di calcolo del profitto conseguito

- 1 - Il profitto conseguito sarà determinato secondo i criteri dettati dal DM 26/09/1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il quale ha stabilito all'art. 2 che *“in via generale e' qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia”*.

La formula da utilizzare per determinare il profitto conseguito è la seguente: $P = Vv - Ce$

dove:

P = profitto conseguito

Vv = valore venale opera abusiva

Ce = costo sostenuto per l'esecuzione dell'opera abusiva

Per i criteri di calcolo del valore venale dell'opera abusiva si rimanda all'art. 9 del presente regolamento.

- 2 - Il costo sostenuto per l'esecuzione dell'opera abusiva (Ce) sarà determinato con riferimento al costo di costruzione determinato con DCC n. 6/2000 e con DCC 120/2003, ai sensi dell'art. 185 della LR 65/2014 e s.m.i., e aggiornato in base alle variazioni ISTAT.

Il costo unitario al mq per insediamenti residenziali sarà applicato per analogia anche alle abitazioni agricole e il costo unitario al mq per insediamenti commerciali, turistici e direzionali sarà applicato anche per gli insediamenti industriali/artigianali e per gli annessi agricoli.

17. Opere esterne di particolare rilievo

- 1 - Nel caso di opere esterne di particolare rilevanza quali impianti sportivi, campi da tennis, piscine private, ecc, data la loro particolarità, si applica una sanzione pari al profitto conseguito, considerando come valore relativo al profitto conseguito il 15% del costo di costruzione dell'opera.
- 2 - Per il costo di costruzione si assume quello determinato con le delibere di CC n. 6/2000 e n. 120/2003, aggiornato in base alle variazioni ISTAT.

Per analogia si applica il costo di costruzione unitario al mq per realizzazione di campi da tennis e/o altro tipo di impianto sportivo anche per le sostanziali sistemazioni esterne.

Art. 18 Opere di cui all'Art. 209bis comma 14 della L.R. 65/2014 (art. 3 c. 4bis Dlgs 69/2024 convertito in legge con L. 105/2024)

L'art. 209bis comma 14 della L.R. 65/2014 (art. 3 c. 4bis Dlgs 69/2024 convertito in legge con L. 105/2024) disciplina quanto segue:

“Le disposizioni dei commi 7,9,11 e 13 [n.d.r. dell'art. 209bis L.R. 65/2014] si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale disposizione non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è stabilito che nel caso in cui l'opera abusiva sia ritenuta, dai soggetti preposti alla gestione e alla tutela del vincolo, compatibile con il vincolo paesaggistico, sarà applicata una sanzione pari a € 1.032,00.

Art. 19 Altri casi

Nei casi non direttamente riconducibili alle fattispecie indicate ai precedenti punti si procederà a valutarli secondo criteri di analogia.

Art. 20 Criteri applicativi generali

La sanzione sarà applicata per ogni singola unità immobiliare, comprensiva anche delle relative pertinenze quali garage e/o cantine. Nel caso di unità immobiliare interessata da sanatoria di opere abusive relative a più categorie di intervento oppure realizzate in momenti temporali diversi, si applica una sola sanzione riferita alla categoria di intervento più gravosa.

Art. 21 Sanzione minima

Per qualsiasi tipologia di opere abusive di cui al presente titolo la sanzione non potrà essere inferiore a € 1.032,00.

Art. 22 Opere non soggette a sanzione

Secondo quanto chiarito dal parere n. 12633 del 20/04/2017 reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 24/03/2022, in caso di opere sottoposte ad accertamento di compatibilità paesaggistica realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria non è dovuta in quanto non si configura un illecito paesaggistico.

Art. 23 Sanzione in caso di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica

Nel caso in cui l'opera abusiva sia ritenuta, dai soggetti preposti alla gestione e alla tutela del vincolo, incompatibile con il vincolo paesaggistico in quanto ha determinato una alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera e la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del D.lgs. 42/2004, come anche disciplinato dall'art. 209bis comma 11 della L.R. 65/2014.

Art. 24 Proventi delle sanzioni

Alle somme derivanti dai proventi delle sanzioni, disciplinate dal presente titolo, si applica quanto disciplinato dall'art. 167 comma 6 del D.lgs 42/2004.

TITOLO IV

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

Art 25 Rateizzazione delle sanzioni e delle oblazioni

- 1 - Le sanzioni pecuniarie art. 8 e le sanzioni per inottemperanza all'ordine di demolizione art. 12 possono essere rateizzate solo per importi complessivi superiori a € 10.000,00. La rateizzazione può avvenire in massimo 4 rate, di cui la prima da pagare entro il termine indicato nella notifica di pagamento della sanzione, mentre le rate rimanenti devono essere versate a scadenza semestrale dalla data di notifica di pagamento.
- 2 - Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.
- 3 - Le polizze fideiussorie debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) la polizza dovrà essere stipulata esclusivamente da istituto di credito bancario o assicurativo aventi i requisiti previsti dalla Legge 348/82, idonei a garantire obbligazioni verso lo Stato e gli altri Enti pubblici, appositamente inserite nell'elenco approvato e periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Nel caso di stipula di garanzia fideiussoria presso una Compagnia di Assicurazione, la polizza dovrà essere corredata di firma autentica notarile;
 - b) il contraente della polizza deve coincidere con l'intestatario del titolo edilizio al quale si riferisce;
 - c) la polizza dovrà avere una durata di validità fino al completo pagamento della somma dovuta;
 - d) l'importo garantito deve corrispondere al totale della sanzione dovuta (esclusa la prima rata), maggiorato del 10 %, in favore dell'amministrazione comunale;
 - e) la fideiussione o polizza dovrà essere escutibile a prima richiesta senza riserva alcuna, automaticamente rinnovabile e svincolabile dietro lettera liberatoria da parte dell'Amministrazione;
 - f) sui versamenti rateizzati decorrono gli interessi legali a partire dalla data di notifica di pagamento;
 - g) la polizza deve prevedere il foro di Firenze quale sede di eventuali future controversie.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art 26 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme nazionali e regionali.

ALLEGATO A - Tabella sanzioni art. 10 commi 3 e 4 del regolamento

CATEGORIA INTERVENTI	Interventi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della sanatoria e solo alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione (sanzione non inferiore a € 1.238,00 e non superiore a € 10.238,00)		Interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della sanatoria ed al momento della loro realizzazione (sanzione non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 5.164,00)	
	Opere realizzate in assenza di SCIA o con variazioni essenziali	Opere realizzate in parziale difformità dalla SCIA	Opere realizzate in assenza di SCIA o con variazioni essenziali	Opere realizzate in parziale difformità dalla SCIA
Opere art.135 comma 2 lettera a) - LR 65/2014 "superamento barriere architettoniche"	€ 1.500,00 È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	€ 1.238,00 È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	€ 1.200,00 È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	€ 1.032,00 È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto
Opere art.135 comma 2 lettera b) - LR 65/2014 "manutenzione straordinaria"	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 2.500,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 2.000,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 1.500,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 1.032,00
	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 3.000,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 2.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 2.000,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 1.500,00
	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 3.500,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 3.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 2.500,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 2.000,00
	È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	È comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto
Opere art.135 comma 2 lettera c) - LR 65/2014 "restauro e risanamento conservativo"	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 3.000,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 2.500,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 2.000,00	- per le sole opere interne o per sole opere esterne (modifiche alle facciate annoverate nella definizione di manutenzione straordinaria o alle pertinenze) senza aumento del numero della unità immobiliari € 1.500,00
	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 3.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 3.000,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 2.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all'intero organismo edilizio) € 2.000,00
	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 4.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 3.500,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 3.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari € 2.500,00
	E' comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E' comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E' comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E' comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto

Opere art.135 comma 2 lettera d) - LR 65/2014 “ristrutturazione edilizia <u>conservativa</u> ” nei casi in cui <u>non</u> ricorrono le condizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001	- per le sole opere interne € 4.500,00	- per le sole opere interne € 3.500,00	- per le sole opere interne € 3.000,00	- per le sole opere interne € 2.500,00
	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 5.000,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 4.000,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 3.500,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 3.000,00
	- per tutti gli altri casi senza aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 5.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 4.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 4.000,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 3.500,00
	- per tutti gli altri casi con aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 6.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 5.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 4.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del carico urbanistico (modifiche all’intero organismo edilizio) € 3.500,00
	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto
Opere art.135 comma 2 lettera d) - LR 65/2014 “ristrutturazione edilizia <u>ricostruttiva</u> ” nei casi in cui <u>non</u> ricorrono le condizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera a) LR 65/2014 € 9.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera a) LR 65/2014 € 7.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera a) LR 65/2014 € 4.500,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera a) LR 65/2014 € 4.000,00
	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera b) LR 65/2014 € 10.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera b) LR 65/2014 € 8.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera b) LR 65/2014 € 5.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera b) LR 65/2014 € 4.500,00
	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera c) LR 65/2014 € 8.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera c) LR 65/2014 € 6.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera c) LR 65/2014 € 4.000,00	- per gli interventi art. 135 bis comma 3 lettera c) LR 65/2014 € 3.500,00
	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto
Opere art.135 comma 2 lettera e) - LR 65/2014 “interventi pertinenziali”	- per interventi senza modifica della sagoma dell’edificio principale € 3.500,00	- per interventi senza modifica della sagoma dell’edificio principale € 3.000,00	- per interventi senza modifica della sagoma dell’edificio principale € 2.500,00	- per interventi senza modifica della sagoma dell’edificio principale € 2.000,00
	- per interventi con modifica della sagoma con modifica della sagoma dell’edificio principale € 4.000,00	- per interventi con modifica della sagoma con modifica della sagoma dell’edificio principale € 3.500,00	- per interventi con modifica della sagoma con modifica della sagoma dell’edificio principale € 3.000,00	- per interventi con modifica della sagoma con modifica della sagoma dell’edificio principale € 2.500,00
	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto
Opere art.135 comma 2 lettera e bis) LR 65/2014 mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso degli immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie	- senza esecuzione di opere o per le sole opere interne € 4.500,00	- senza esecuzione di opere o per le sole opere interne € 3.500,00	- senza esecuzione di opere o per le sole opere interne € 2.000,00	- senza esecuzione di opere o per le sole opere interne € 1.500,00
	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 5.000,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 4.000,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 2.500,00	- per sole opere esterne (modifiche alle facciate o alle pertinenze) € 2.000,00
	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 5.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 4.500,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 3.000,00	- per tutti gli altri casi senza aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 2.500,00
	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 6.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 5.000,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 3.500,00	- per tutti gli altri casi con aumento del numero delle unità immobiliari (modifiche all’intero organismo edilizio) € 3.000,00
	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto	E’ comunque corrisposto il contributo di cui al Titolo VII LR 65/2014 se dovuto

Opere art.135, c.2, lett. e ter) demolizione di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova costruzione	€ 1.238,00		€ 1.032,00	
Opere art.135, c.2, lett. h) LR 65/2014 “manufatti per appostamenti fissi attività venatoria”	€ 2.000,00	€ 1.238,00	€ 1.500,00	€ 1.032,00
Opere art.135, c.2, lett. i) - LR 65/2014 “opere piano antincendi boschivi”	€ 2.000,00	€ 1.238,00	€ 1.500,00	€ 1.032,00
SCIA in corso di esecuzione delle opere art. 200 c.2 LR 65/2014	- opere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e deposito SCIA prima della con contestazione art. 193 c. 3 e 4 LR 65/2014 € 1.032,00 - opere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e deposito SCIA dopo la con contestazione art. 193 c. 3 e 4 LR 65/2014 € 1.500,00			

ALLEGATO B - Tabella sanzioni art. 167 D.LGS. 42/2004 approvata con deliberazione G.C. n. 99 del 12/12/2008 modificata con deliberazione G.C. n. 58 del 15/06/2011 - Confermata per gli anni 2025/2027

	RESIDENZIALE	AGRICOLO	ARTIGIANALE PRODUTTIVO	COMMERCIALE DIREZIONALE TURISTICO RICETTIVO	ATTREZZATURE E SERVIZI D'INTERESSE COMUNE E GENERALE
a) Interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.033,00
b) Impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.033,00
c) Interventi edilizi compresi nella manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00